



*Ministero dell' Ambiente e della
Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

<i>Oggetto del procedimento</i>	Riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/2014 e DPCM 29/09/2017 e s.m.i. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.A. in A.S. sito nei comuni di Taranto e Statte.
<i>ID Procedimento</i>	90/14415 90/11998
<i>Allegato</i>	Parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione AIA-IPPC con nota dell'11/06/2025, protocollo n. CIPPC/966 Piano di monitoraggio e controllo reso dall'ISPRA con nota del 20/06/2025, protocollo n. 35485/2025



VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii. e, in particolare, la Parte Seconda, Titolo III-bis, e relativi allegati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, relativo al riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'articolo 10;

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di autorizzazione integrata ambientale (AIA) n. DVA-DEC-2011-450 del 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e Statte;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea 2012/135/UE del 28 febbraio 2012 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la produzione di ferro e acciaio;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA-DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, di riesame dell'AIA per l'adeguamento alla decisione di esecuzione della Commissione europea 2012/135/UE del 28 febbraio 2012 e al “*Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti benzo(a)pirene e PM10*”, approvato dalla Regione Puglia con decreto di Giunta Regionale n. 1944 del 02/10/2012;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 che stabilisce che lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, recante “*Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89*”;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20;

VISTO il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, recante “*Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell’articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13*”;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 180;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 7, comma 5 che prevede che “*Il provvedimento di AIA è rilasciato dal competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2024 con cui è stato conferito all'Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTA la nota del 12 novembre 2021, protocollo n. Dir. 601, acquisita il 15 novembre 2021 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/124792, con cui Acciaierie d'Italia S.p.A. ha presentato l'istanza per l'eliminazione del limite di 24 ore dei tempi di distillazione del fossile con riferimento alle batterie 7-8-9-12, in relazione ad un assetto produttivo di 6 milioni di tonnellate annue (6 Mt/a) di acciaio;

VISTA la nota del 22 novembre 2021, protocollo n. MATTM/128719, con cui la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (oggi Direzione Generale Valutazioni Ambientali, nel seguito “Direzione Generale”) ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame parziale dell'AIA per l'eliminazione del limite di 24 ore dei tempi di distillazione del fossile, giusta istanza del 12 novembre 2021, identificandolo con codice ID 90/11998;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2022/2110 dell'11 ottobre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), ai sensi

della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per l'industria di trasformazione dei metalli ferrosi (*BAT Conclusions Ferrous Metals Processing* - BATC FMP);

VISTE le note del 15 febbraio 2023, protocollo n. Dir. 62, acquisita il 22 febbraio 2023 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/25355, e del 14 aprile 2023, protocollo n. Dir. 162, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/59902 e n. MASE/59903, con cui Acciaierie d'Italia S.p.A. (oggi Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (A.S.), nel seguito "Gestore") ha presentato l'istanza per il riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'AIA, per una capacità produttiva pari a 8 milioni di tonnellate di acciaio mediante il ciclo integrale esistente ed in particolare attraverso n. 4 altoforni (1-2-4-5) e n. 8 batterie di forni a coke (3-4-7-8-9-10-11-12);

VISTA la nota del 2 maggio 2023, protocollo n. MASE/68863 con cui la Direzione Generale ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA (nel seguito anche "rinnovo dell'AIA"), identificandolo con codice ID 90/14415, procedimento volto anche all'adeguamento degli impianti di laminazione del siderurgico alle conclusioni sulle BAT di cui alla Decisione (UE) 2022/2110 dell'11/10/2022 emanata, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE, per l'industria di trasformazione dei metalli ferrosi;

VISTA la nota del 15 dicembre 2023, protocollo n. MASE/206005, con cui la Direzione Generale ha chiesto al Gestore la trasmissione delle integrazioni documentali indicate dalla Commissione AIA-IPPC con nota del 29 novembre 2023, protocollo n. CIPPC/1774 e dello studio di Valutazione dell'Impatto Sanitario (VIS) relativo allo scenario emissivo definito nell'istanza di rinnovo, indicato dal Ministero della Salute con nota acquisita il 12 dicembre 2023 al protocollo n. MASE/203488;

VISTA la nota del 12 gennaio 2024, protocollo n. MASE/6373, con cui la Direzione Generale ha accolto parzialmente la richiesta di proroga dei termini indicati per la presentazione delle integrazioni documentali, trasmessa dal Gestore con nota del 4 gennaio 2024, protocollo n. Dir. 3, acquisita in pari data al protocollo n. MASE/1628 del 04/01/2024;

VISTO il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, coordinato con la legge di conversione 15 marzo 2024, n. 28, recante "*Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico*";

VISTA la nota del 13 febbraio 2024, protocollo n. Dir. 64, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/27138, con cui il Gestore ha trasmesso le integrazioni documentali richieste entro il 13/02/2024;

VISTO il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 20 febbraio 2024 che ha ammesso la società Acciaierie d'Italia S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria ex D.L. n. 347/2003 e s.m.i.;

VISTA la nota del 28 febbraio 2024, protocollo n. Dir. 80, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/38633, con cui il Gestore ha trasmesso le integrazioni documentali richieste entro il 29/02/2024;

VISTA la nota del 27 marzo 2024, protocollo n. Dir. 107, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/58724, con cui il Gestore ha trasmesso le integrazioni documentali richieste entro il 31/03/2024 e le integrazioni richieste entro il 30/04/2024 in relazione all'intervento denominato "AF-3 – Rifacimento impianto di granulazione";

VISTI i decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 29 maggio 2024 n. 199, 3 giugno 2024 n. 202, 4 giugno 2024 n. 206 e 8 agosto 2024 n. 289 con i quali è stata definita la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTA la nota del 7 giugno 2024, protocollo n. Dir. 210, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/105786, con cui il Gestore ha trasmesso le integrazioni documentali richieste entro il 31/05/2024;

VISTA la nota del 13 giugno 2024, protocollo n. Dir. 229, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/109260, con cui il Gestore ha trasmesso le integrazioni documentali richieste entro il 12/06/2024, tra cui lo studio VIS riferito ad un assetto produttivo di 6 milioni di tonnellate annue (6 Mt/a) di acciaio con tempi di distillazione del fossile non inferiori a 24 ore, successivamente aggiornato con le integrazioni richieste dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e trasmesso con nota protocollo n. Dir. 454 del 29 ottobre 2024, acquisita in data 30 ottobre 2024 al protocollo n. MASE/197653;

VISTA la nota del 31 ottobre 2024, protocollo n. Dir. 460, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/199215, con cui il Gestore ha trasmesso lo studio VIS riferito alla produzione di 8 milioni di tonnellate anno (8 Mt/a) di acciaio;

VISTO il decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5 recante "Misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico", le cui disposizioni sono confluite nel decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito dalla legge 20 marzo 2025, n. 31 emanato *"al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, afferenti, in particolare, al rapporto tra valutazioni sanitarie e riesame del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024, resa nella causa C-626/2022"*;

VISTA la nota del 18 marzo 2025, protocollo n. 12194, acquisita in data 19 marzo 2025 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/51708, con cui l'ISS ha trasmesso, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, il proprio parere protocollo n. AOO-ISS-12185 del 18 marzo 2025 in merito allo studio di Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) riferito alla produzione di 6 Mt/anno di acciaio inviato dal Gestore con la nota del 29 ottobre 2024;

VISTA la nota dell'8 aprile 2025, protocollo n. CIPPC/644, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/67161, con cui la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo (nel seguito PIC) relativo al procedimento di cui all'ID 90/14415 e all'ID 90/11998;

VISTA la nota dell'8 aprile 2025, protocollo n. MASE/67179, con cui la Direzione Generale ha convocato la Conferenza di servizi per il giorno 17 aprile 2025, ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e degli articoli 14 e 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 1-*quater* del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, ai fini del riesame con valenza di rinnovo dell'AIA n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/2014 e DPCM 29/09/2017 e s.m.i. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.A. in A.S. sito nei comuni di Taranto e Statte;

VISTA la nota del 16 aprile 2025, protocollo n. 21605, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/72482, con cui l'Istituto Superiore per la Protezione e ricerca Ambientale (nel seguito ISPRA) ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo (nel seguito PMC), inoltrato ai partecipanti alla Conferenza di Servizi in pari data con nota protocollo n. MASE/73198;

VISTA la nota del 16 aprile 2025, protocollo n. Dir. 212, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/73275, con cui il Gestore ha richiesto l'ampliamento dei termini per la trasmissione delle osservazioni al PIC reso dalla Commissione AIA-IPPC con la nota dell'8 aprile 2025, protocollo n. CIPPC/644, fino e non oltre il 23 aprile 2025;

VISTO il verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 17 aprile 2025, trasmesso con nota del 18 aprile 2025, protocollo n. MASE/75259 e con nota del 23 aprile 2025, protocollo n. MASE/77257, nel corso della quale la Conferenza ha ritenuto di rinviare la chiusura dei lavori, al fine di consentire al Gruppo Istruttore (nel seguito GI) della Commissione istruttoria AIA-IPPC di valutare le osservazioni del Gestore e di acquisire le versioni aggiornate del PIC e del PMC;

CONSIDERATO che il Presidente della Regione Puglia, in sede di riunione della Conferenza di servizi del 17 aprile 2025, ha espresso “*parere favorevole con riferimento al*

PIC nella misura in cui questa AIA non sia un mezzo per rinviare la procedura di decarbonizzazione”;

CONSIDERATO che il rappresentante della Provincia di Taranto, in sede di riunione della Conferenza di servizi del 17 aprile 2025, ha richiamato la nota del 17 aprile 2025, protocollo n. 16324, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/74169, e allegata al verbale della riunione stessa, con la quale è stato trasmesso il parere della Provincia comunicando di non rilevare *“motivazioni ostative al fine del rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA, ribadendo in particolare la necessità:*

- *del completamento dello studio VIS così come da prescrizione generale n.2 (pag. 41/405 del Parere Istruttorio Conclusivo) al fine delle conseguenti valutazioni dell’ISS;*
- *dell’avvio di un processo di decarbonizzazione all’interno dello stabilimento al fine di limitare progressivamente il ricorso al ciclo di produzione di tipo integrale, ovvero all’utilizzo di combustibili fossili, come da prescrizione n.3 del PIC”;*

CONSIDERATO che, in sede di riunione della Conferenza di servizi del 17 aprile 2025, è stata richiamata la nota del 16 aprile 2025, protocollo n. 92549, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/73276, e allegata al verbale della riunione stessa, con cui il Comune di Taranto ha espresso parere favorevole a condizione che sia prescritto al Gestore di *“garantire il ristoro al Comune degli oneri derivanti dalla pulizia delle strade prospicienti lo stabilimento e di tutte le aree pubbliche nel quartiere Tamburi”;*

CONSIDERATO che il rappresentante del Comune di Statte, in sede di riunione della Conferenza di servizi del 17 aprile 2025, ha evidenziato *“la necessità di tenere in considerazione gli aspetti connessi alla salute dei cittadini, tenendo conto anche che il Comune di Statte è a ridosso dello stabilimento”;*

VISTA la nota del 23 aprile 2025, protocollo n. Dir. 222, acquisita in data 24 aprile 2025 al protocollo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/77511, con cui il Gestore ha trasmesso le osservazioni al PIC reso dalla Commissione AIA-IPPC con la nota dell’8 aprile 2025 protocollo n. CIPPC/644, comunicando l’intenzione di presentare, entro e non oltre il 4 maggio 2025, specifiche osservazioni al PMC trasmesso da ISPRA con nota prot. n. 21605 del 16 aprile 2025;

VISTA la nota del 30 aprile 2025, protocollo n. MASE/80873, con cui la Direzione Generale ha convocato la seconda seduta della Conferenza di servizi per il giorno 21 maggio 2025, ai sensi dell’articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e degli articoli 14 e 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 1-*quater* del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, ai fini del riesame con valenza di rinnovo dell’AIA n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, n. DVA-

DEC-2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/2014 e DPCM 29/09/2017 e s.m.i. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.A. in A.S. sito nei comuni di Taranto e Statte;

VISTA la nota del 4 maggio 2025, protocollo n. Dir. 242, acquisita in data 5 maggio 2025 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/81914, con cui il Gestore ha trasmesso osservazioni al PMC;

VISTA la nota dell'8 maggio 2025, protocollo n. Dir. 258, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/86940, con cui il Gestore ha comunicato che entro il 16 maggio 2025 avrebbe trasmesso ulteriori osservazioni al PIC reso dalla Commissione AIA-IPPC con la nota dell'8 aprile 2025 protocollo n. CIPPC/644;

VISTA la nota del 13 maggio 2025, protocollo n. MASE/90129, con cui la Direzione Generale ha comunicato che, in considerazione della complessità tecnica e istruttoria del procedimento e per permettere al GI di procedere alla disamina delle ulteriori osservazioni integrative del Gestore, la seconda seduta della Conferenza dei Servizi convocata con nota del 30 aprile 2025, protocollo n. MASE/80873, è stata rinviata;

VISTA la nota del 16 maggio 2025, protocollo n. Dir. 280, acquisita in data 19 maggio 2025 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/93701, con cui il Gestore, con riferimento alle osservazioni al PIC reso dalla Commissione AIA-IPPC con la nota dell'8 aprile 2025 protocollo n. CIPPC/644, presentate con la nota del 23 aprile 2025, ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa relativa ai seguenti cinque aspetti: "Gestione scoria di acciaieria"; "Wind day"; "Attività portuale"; "Determinazione dei VLE per le emissioni convogliate ai camini"; "Determinazione dei VLE per gli scarichi idrici finali e parziali";

VISTA la nota dell'11 giugno 2025, protocollo n. CIPPC/966, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/111217, con cui la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il PIC aggiornato alla luce delle osservazioni trasmesse dal Gestore con le note del 23 aprile 2025 e del 16 maggio 2025;

VISTA la nota del 20 giugno 2025, protocollo n. 35485, acquisita in data 23 giugno 2025 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/118614, con cui ISPRA ha trasmesso il PMC aggiornato alla luce delle osservazioni trasmesse dal Gestore con nota del 4 maggio 2025;

VISTA la nota del 30 giugno 2025, protocollo n. MASE/124009, con cui la Direzione Generale ha convocato per il giorno 10 luglio 2025, la seconda seduta della Conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile

2006, e degli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 1-quater del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, ai fini del riesame con valenza di rinnovo dell'AIA n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/2014 e DPCM 29/09/2017 e s.m.i. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.A. in A.S. sito nei Comuni di Taranto e Statte;

VISTA la nota dell'8 luglio 2025, protocollo n. 15460, acquisita in data 9 luglio 2025 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/130459, con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, d'intesa con i soggetti presenti all'incontro tenutosi l'8 luglio 2025 presso lo stesso Ministero, avente ad oggetto la definizione di un Accordo di Programma interistituzionale, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 15, del D.lgs. 152/2006, per la decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto, ha chiesto il rinvio della seconda seduta della Conferenza di Servizi convocata per il giorno 10 luglio 2025;

VISTA la nota del 9 luglio 2025, protocollo n. MASE/130487, con cui la Direzione Generale ha rinviato al giorno 17 luglio 2025 la seconda seduta della Conferenza di servizi, convocata con nota del 30 giugno 2025, protocollo n. MASE/124009, a seguito della nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dell'8 luglio 2025, protocollo n. 15460;

CONSIDERATO che con l'articolo 7, comma 1, del DPCM 29 settembre 2017, è stata approvata la Relazione di Riferimento (RdR) presentata per il siderurgico di Taranto, Relazione successivamente aggiornata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto e trasmessa dal Gestore con nota del 5 maggio 2020, protocollo n. Dir. 208, acquisita il 6 maggio 2020, al protocollo n. MATTM/32002. Inoltre, ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del D.M. 26 maggio 2016, n. 141, con decreto direttoriale n. 134 del 18 aprile 2019 è stato definito l'importo delle garanzie finanziarie per gli obblighi di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 connessi al ripristino del sito alla cessazione delle attività;

CONSIDERATA la nota del 30 maggio 2025, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/104242, con cui la Provincia di Taranto ha trasmesso il prospetto riepilogativo aggiornato delle garanzie finanziarie depositate dal Gestore per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti e in attuazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a garanzia degli obblighi di cui alla lettera c) del comma 9-quinquies del medesimo articolo (Relazione di riferimento);

CONSIDERATA la nota del 6 giugno 2025, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/108328, con cui la Provincia di Taranto, in merito alla proposta del Gestore, di cui alla nota del 18 aprile 2025, protocollo n. Dir. 216, di determinazione della garanzia finanziaria per le attività di recupero ambientale R10 rapportata al primo lotto, ha proposto, con riferimento al periodo di maggiorazione oltre

il completamento delle attività di recupero, di *“allinearsi al periodo minimo di 5 anni previsto per la post-gestione di discariche di inerti dalle richiamate disposizioni transitorie [...] di cui alla Delibera di Consiglio Provinciale n.113/2015”*;

VISTA la nota del 16 giugno 2025, protocollo n. MASE/113340, con cui la Direzione Generale ha richiesto alla Direzione Economia Circolare e Bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a ISPRA e al Ministero della Salute l'indirizzo interpretativo in merito alla qualifica giuridica della “scoria di acciaieria non deferrizzata”, dando seguito al quesito posto dalla Commissione AIA-IPPC con nota del 29 maggio 2025, protocollo n. CIPPC/891;

VISTA la nota del 10 luglio 2025, protocollo n. 39821, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/131172, con cui ISPRA ha fornito riscontro al quesito di cui alla nota della Direzione Generale del 16 giugno 2025, protocollo n. MASE/113340;

VISTA la nota del 14 luglio 2025, protocollo n. 1568, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/132928, con cui il Ministero della Salute ha trasmesso il parere reso dall'ISS in riscontro al quesito di cui alla nota della Direzione Generale del 16 giugno 2025, protocollo n. MASE/113340;

CONSIDERATO che, ad esito dell'incontro tenutosi il 15 luglio 2025 presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la definizione dell'Accordo di Programma interistituzionale per la decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto è stata ulteriormente rinviata;

CONSIDERATA la necessità di pervenire alla conclusione del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA per l'esercizio dello stabilimento siderurgico di Taranto;

VISTO il verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 17 luglio 2025, trasmesso con nota del 21 luglio 2025, protocollo n. MASE/137473;

CONSIDERATO che in fase di apertura della seduta della Conferenza di Servizi del 17 luglio 2025, a seguito di formali richieste, sono state audite l'associazione Peacelink, l'associazione Legambiente e l'Onorevole Rosa D'Amato;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 17 luglio 2025, il Gestore ha evidenziato che solo una minima parte delle osservazioni presentate sono state accolte, rappresentando che a) l'applicazione di alcune delle prescrizioni relative ai cinque aspetti riportati nella nota del 16 maggio 2025, sulla base dei calcoli effettuati, comporta una limitazione della capacità produttiva del siderurgico a circa 5 Mt/anno di acciaio; b) le prescrizioni inerenti alle giornate di “Wind Day” furono inserite nel decreto di

riesame dell'AIA del 2012 come misura temporanea nelle more della realizzazione di importanti interventi come la copertura dei parchi primari e secondari;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 17 luglio 2025, il rappresentante di ISPRA ha illustrato i contenuti della nota del 10 luglio 2025, protocollo n. 39821, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/131172, con cui ha fornito riscontro al quesito relativo alla qualifica giuridica della "scoria di acciaieria non deferrizzata", di cui alla nota della Direzione Generale del 16 giugno 2025, protocollo n. MASE/113340, riportando altresì che attualmente dall'ultima verifica ispettiva trimestrale non sono emerse significative criticità;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 17 luglio 2025, il rappresentante del Ministero della Salute ha illustrato i contenuti la nota del 14 luglio 2025, protocollo n. 1568, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/132928, con cui ha trasmesso il parere reso dall'ISS in riscontro al quesito relativo alla qualifica giuridica della "scoria di acciaieria non deferrizzata", di cui alla nota della Direzione Generale del 16 giugno 2025, protocollo n. MASE/113340;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 17 luglio 2025, il rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha evidenziato che il PIC contiene più di 400 rigorosissime prescrizioni e si riferisce ad una produzione di 6 Mt/anno di acciaio, diversamente da quanto richiesto dal Gestore con l'istanza relativa alla produzione di 8 Mt/anno, e che l'attuazione delle prescrizioni relative agli aspetti evidenziati dal Gestore con la nota del 16 maggio 2025 comporta una ulteriore diminuzione della produzione;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 17 luglio 2025, il rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tenuto conto degli elementi emersi nella citata seduta, ha proposto che le prescrizioni del PIC evidenziate dal Gestore con la nota del 16 maggio 2025 (prescrizioni: n. 60 riguardante l'esercizio durante le giornate di wind day; n. 300 riguardante la gestione scorie ferrose; n. 327 e n. 332 riguardanti la gestione delle scorie deferrizzate durante le attività di recupero R5 e R10; n. 416 riguardante le attività in area portuale; i valori limite di emissione (VLE) indicati nel PIC per le emissioni di NOx e SOx di alcuni camini) siano oggetto di riesame e che, nelle more, restino vigenti le prescrizioni del DPCM 29 settembre 2017 che hanno portato ad un sensibile miglioramento ambientale, evidenziando che dare parere negativo all'AIA significherebbe inibire l'attività dello stabilimento di preminente interesse nazionale, con notevoli ripercussioni sugli aspetti occupazionali;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 17 luglio 2025, la Conferenza di Servizi tenuto conto di quanto riportato, con riferimento alle prescrizioni del PIC nn. 60, 300, 327, 332, 416 e ai valori limite di emissione (VLE) indicati nel PIC per le emissioni di NOx e

SOx di alcuni camini, dai rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero della Salute e di ISPRA, anche in relazione alle ultime verifiche svolte ad esito delle quali non sono state segnalate specifiche criticità, e degli ulteriori elementi rappresentati dal Gestore nel corso della riunione, ha accolto la proposta del rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy aggiornando le citate prescrizioni come riportate nel verbale della citata seduta e più avanti richiamate integralmente;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 17 luglio 2025, il rappresentante della Provincia di Taranto ha richiamato i contenuti della nota del 6 giugno 2025, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/108328, inerente alla determinazione della garanzia finanziaria per le attività di recupero ambientale R10 rapportata al primo lotto e alla proposta relativa alla maggiorazione per un periodo di 5 anni oltre il completamento delle attività di recupero;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 17 luglio 2025, la Conferenza di Servizi ha concordato con la posizione della Provincia di Taranto di prevedere una maggiorazione della garanzia finanziaria (R10) per un periodo di 5 anni oltre il completamento delle attività di recupero, ritenendo altresì che tale garanzia debba essere resa dal Gestore entro 30 giorni dall'emanazione del provvedimento di riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'AIA;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 17 luglio 2025, la Conferenza di Servizi ha preso atto che la prescrizione n. 437 è aggiornata a seguito della nota prot. n. 328 del 17/06/2025 con cui il Gestore ha comunicato che la conclusione degli interventi AM9 (AFO1/2 e ZL) della prescrizione n. UA9 del Piano Ambientale è prevista per il 31 agosto 2025;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 17 luglio 2025, la Conferenza di Servizi, con riferimento alla prescrizione n. 199 del PIC dell'11 giugno 2025, ha ritenuto necessario che il Gestore trasmetta entro 30 giorni dall'emanazione del provvedimento di riesame, un aggiornamento in merito allo stato di attuazione dei due interventi PG1+PG2 STEP1 e PG1+PG2 STEP2, con conclusione al 31/05/2025, in conformità al cronoprogramma trasmesso dal Gestore.

CONSIDERATO l'articolo 14-ter, comma 7, della legge 241/90 che prevede che *“All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”*;

CONSIDERATO che l'oggetto della Conferenza del 17 luglio 2025 è il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA per l'esercizio degli impianti esistenti, definendo le condizioni e le prescrizioni vincolanti in relazione alle diverse componenti ambientali coinvolte, in conformità alla normativa vigente e alle più recenti *Best Available Techniques* (BAT) applicabili, atte altresì ad assicurare l'ottemperanza a quanto rilevato nella Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-626/2022;

PRESO ATTO che i pareri non favorevoli espressi, nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 17 luglio 2025, dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Taranto, dal Comune di Taranto e dal Comune di Statte sono riferiti principalmente a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza, in quanto attinenti all'assenza di un programma che assicuri la progressiva e completa decarbonizzazione del sito produttivo attraverso la futura realizzazione di nuovi impianti, impianti che appunto non sono oggetto della Conferenza né di specifiche istanze presentate da parte del Gestore;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 17 luglio 2025, il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali ha espresso parere favorevole con indicazioni e prescrizioni ai fini del riesame con valenza di rinnovo dell'AIA per l'esercizio dello stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.A. in A.S. sito nei Comuni di Taranto e Statte alla luce di quanto espresso dal Ministero dell'Interno, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero della Salute il quale ha evidenziato che le prescrizioni formulate dall'ISS nel proprio parere sono state interamente recepite nel PIC;

PRESO ATTO che la Conferenza di Servizi, tenuto conto che i pareri negativi espressi dalla Regione Puglia e dagli enti locali sono dovuti, principalmente, alla mancata previsione della decarbonizzazione del ciclo produttivo, rilevato che l'oggetto del presente procedimento è limitato agli impianti esistenti, si è espressa favorevolmente al riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/2014 e DPCM 29/09/2017 e s.m.i. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.A. in A.S. sito nei comuni di Taranto e Statte, alle condizioni di cui al PIC reso dalla Commissione AIA-IPPC con nota dell'11 giugno 2025, protocollo n. CIPPC/966 e alle condizioni di cui al PMC reso dall'ISPRA con nota del 20 giugno 2025, protocollo n. 35485, con gli aggiornamenti, di seguito riportati, relativi alle prescrizioni del PIC dell'11 giugno 2025 nn. 60, 300, 327, 332 e 416 e ai valori limite di emissione (VLE) indicati nel medesimo PIC per le emissioni di NOx e SOx di alcuni camini:

- la prescrizione n. 300 modificata come segue:

“Si prescrive al Gestore di presentare all'Autorità competente e All'autorità di controllo, entro 6 mesi dall'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'AIA, la documentazione tecnica necessaria per verificare se il residuo di produzione possa configurarsi come sottoprodotto o debba essere invece qualificato come rifiuto, come espressamente previsto dalla normativa. Tale documentazione sarà oggetto di

valutazione da parte dell'Autorità competente. Nelle more delle valutazioni previste dalla presente prescrizione, le attività di gestione della scoria devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'AIA vigente (DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, n. DVA-DEC- 2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/2014 e DPCM 29/09/2017 e s.m.i.)”;

- con riferimento alle prescrizioni n. 60, n. 327, n. 332 e n. 416, il Gestore deve trasmettere entro 6 mesi dall'emanazione del provvedimento di rinnovo un'istanza di riesame fornendo ogni ulteriore elemento necessario alla completa valutazione di tali prescrizioni. Nelle more di tale valutazione, restano valide le prescrizioni dell'AIA vigente (DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, n. DVA-DEC- 2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/2014 e DPCM 29/09/2017 e s.m.i.);
- con riferimento ai VLE relativi alle emissioni di NOx e SOx di alcuni camini indicati nella nota del 16 maggio 2025, il Gestore deve trasmettere entro 6 mesi dall'emanazione del provvedimento di rinnovo un'istanza di riesame fornendo ogni ulteriore elemento necessario alla completa valutazione di tali prescrizioni. Nelle more di tale valutazione, dovranno essere rispettati i VLE riportati nella citata nota del 16 maggio, che sono comunque notevolmente inferiori rispetto all'AIA vigente (DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, n. DVA-DEC- 2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/2014 e DPCM 29/09/2017 e s.m.i.);

VISTI gli atti richiamati al capitolo 9 “Atti sostituiti” del PIC dell'11 giugno 2025, relativi all'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento siderurgico di Taranto e Statte, sostituiti dal presente provvedimento;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di Servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione Generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito *internet* istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

RILEVATO che sono pervenute, ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti osservazioni del pubblico che, se pertinenti al procedimento, sono state tenute espressamente in considerazione nell'ambito dell'istruttoria e richiamate nel parere istruttorio conclusivo:

- a) nota dell'Associazione Genitori tarantini ETS (acquisita al prot. n. MASE/85884 del 26/05/2023);

- b) nota dell'Associazione Legambiente (acquisita al prot. n. MASE/87539 del 30/05/2023);
- c) nota dell'Associazione PeaceLink (acquisita al prot. n. MASE/89157 del 01/06/2023);
- d) nota dell'Onorevole Rosa D'Amato europarlamentare (acquisita al prot. MASE/89220 del 01/06/2023);
- e) nota della Federazione provinciale di Europa Verde Taranto (acquisita al prot. MASE/90583 del 05/06/2023);
- f) nota di ARPA Puglia (acquisita al prot. n. MASE/90272 del 05/06/2023);
- g) nota dell'Organizzazione sindacale FIOM – CGIL (acquisita al prot. n. MASE/96989 del 14/06/2023);
- h) nota dell'Associazione PeaceLink (acquisita al prot. n. MASE/137274 del 30/08/2023);

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Acciaierie d'Italia S.p.A. in A.S. identificata dal codice fiscale 10354890963, con sede legale in Viale Certosa, 239 – 20151 Milano (MI), è autorizzata all'esercizio dello stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale sito nei comuni di Taranto e Statte, alle condizioni di cui all'allegato parere istruttorio conclusivo (PIC) reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota dell'11 giugno 2025, protocollo n. CIPPC/966, e al relativo piano di monitoraggio e controllo (PMC) reso da ISPRA con nota del 20 giugno 2025 protocollo n. 35485, inerenti al riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, nonché alle condizioni di seguito riportate.

2. Si prescrive che:

- a) il Gestore debba ottemperare alla prescrizione n. 300 (Gestione scoria ferrosa) pagina 284 del PIC dell'11 giugno 2025, modificata come segue: *“Si prescrive al Gestore di presentare all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, entro 6 mesi dall'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'AIA, la documentazione tecnica necessaria per verificare se, sulla base di quanto previsto dalla normativa, il residuo di produzione sia da configurarsi come sottoprodotto o come rifiuto. Tale documentazione sarà oggetto di valutazione da parte dell'Autorità competente. Nelle more degli esiti delle valutazioni previste dalla presente prescrizione, le attività di gestione della scoria devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'AIA vigente (DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, n. DVA-DEC- 2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/2014 e DPCM 29/09/2017 e s.m.i.)”*;

- b) con riferimento alle prescrizioni n. 60 (Wind Day) pagina 58, n. 327 (Attività di recupero R5) pagina 294, n. 332 (Attività di recupero R10) pagina 297 e n. 416 (Attività portuali) pagina 340 del PIC dell'11 giugno 2025, il Gestore debba trasmettere, entro 6 mesi dall'emanazione del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, un'istanza di riesame fornendo ogni ulteriore elemento necessario alla completa valutazione con riferimento a tali prescrizioni.

Nelle more di tale valutazione, restano valide le prescrizioni dell'AIA vigente (DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, n. DVA-DEC- 2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/2014 e DPCM 29/09/2017 e s.m.i.);

- c) con riferimento ai valori limite di emissione (VLE) relativi alle emissioni di NOx e SOx ai camini indicati nella nota del 17 luglio 2025, protocollo n. Dir. 401 (camino E435 per SOx, camini E314 e E315b per NOx e SOx, camini E324 e E325 per SOx, camini E111 e E114 per SOx), il Gestore debba trasmettere, entro 6 mesi dall'emanazione del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, un'istanza di riesame fornendo ogni ulteriore elemento necessario ad una completa valutazione.

Nelle more degli esiti di tale valutazione, dovranno essere rispettati i VLE riportati nella citata nota del 16 maggio 2025, più restrittivi rispetto all'AIA vigente (DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, n. DVA-DEC- 2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/2014 e DPCM 29/09/2017 e s.m.i.).

3. Considerando quanto riportato in sede di Conferenza di Servizi dal rappresentante della Provincia di Taranto in riferimento alla determinazione della garanzia finanziaria per le attività di recupero ambientale R10 rapportata al primo lotto, e secondo quanto accolto nell'ambito della Conferenza, si prescrive al Gestore di prestare, entro 30 giorni dall'emanazione del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, in conformità con la normativa vigente, la garanzia finanziaria (R10), prevedendo una maggiorazione per un periodo di 5 anni oltre il completamento delle attività di recupero.

4. La conclusione degli interventi AM9 (AFO1/2 e ZL) della prescrizione n. UA9, di cui alla prescrizione n. 437 pagina 364 del PIC, è aggiornata al 31/08/2025, a seguito della nota prot. n. 328 del 17/06/2025 del Gestore.

5. In riferimento alla prescrizione n. 199 pagina 181 del PIC, si prescrive al Gestore di trasmettere all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, entro 30 giorni dall'emanazione del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, un aggiornamento in merito allo stato di attuazione degli interventi PG1+PG2 STEP1 e PG1+PG2 STEP2, con conclusione al 31/05/2025 in conformità al cronoprogramma trasmesso dal Gestore.

6. Il parere istruttorio conclusivo e il piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente decreto.

Articolo 2
(Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio)

1. L'esercizio dell'installazione deve avvenire in conformità alle prescrizioni e ai valori limite di emissione prescritti nell'allegato parere istruttorio, nel presente decreto, nonché nel rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione, ove non modificata dal presente provvedimento.
2. Ove le disposizioni del presente provvedimento non riportino espressamente valori limite di emissione per talune sostanze o per taluni punti di emissione, resta ferma l'applicazione delle Parti Terza e Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di superamento dei valori limite di emissione puntuali in aria e in acqua indicati negli allegati al suddetto decreto.
3. Come riportato alla prescrizione n. 470 del paragrafo 5.14 "Altri interventi", pagina 373 del PIC, il Gestore deve presentare all'Autorità competente, entro 18 mesi dall'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'AIA, un'istanza di riesame dell'AIA contenente la documentazione progettuale e i cronoprogrammi di dettaglio relativi agli interventi di seguito riportati. Per gli interventi previsti su impianti attualmente non in esercizio, l'istanza dovrà essere presentata 12 mesi prima del relativo riavvio:

Recupero e riutilizzo acque reflue

1. **SE-1** - Collegamento idraulico zona di scarico/trasferimento moto spazzatrici a impianto trattamenti acque AM9 (parchi primari) e AM8 (Acc2 e zone limitrofe)
2. **DA-1** - Recupero acque di scarico impianto di filtrazione linee TM e TK
3. **AC-4** - Realizzazione nuovo convogliamento acqua di contro lavaggio filtri a sabbia impianto RH OB ai decantatori dell'impianto OG
4. **TB-1** - Collegamento Vasca emulsioni oleose Tubificio ERW ad Impianto Trattamento Acque TUL/1
5. **RV-1** - Convogliamento acque di contro lavaggio filtri RIV1 verso Impianto trattamento acque TUL/1
6. **RV-2** - Convogliamento acque di contro lavaggio filtri RIV2/5/6 verso impianto trattamento acque TUL/2
7. **RV-3** - Convogliamento acque di contro lavaggio filtri RIV3/4 verso impianto trattamento acque TUL/2
8. **VR-6** - Convogliamento acque area recupero rottame rifiuto nei convertitori (R4) all'impianto di trattamento acque meteoriche

Emissioni in atmosfera – ambienti di lavoro

9. **TB-2** Sistema di captazione e abbattimento polveri della smerigliatrice del Tubificio ERW
10. **OF-1** - Aspirazione e filtrazione polveri e fumi postazioni bobinaggio macchine elettriche - Ambienti di lavoro

11. OF-3 - Aspirazione e filtrazione fumi di saldatura postazione ripristino Aste pirometriche OFE/LTE - Ambienti di lavoro

4. Come indicato al paragrafo 5.14 “Altri interventi”, pagina 374 del PIC, si riportano di seguito gli ulteriori adempimenti relativi alla presentazione di piani, documentazione e studi di fattibilità prescritti al Gestore:

- Il Gestore deve effettuare un’analisi dei quantitativi di gas di acciaieria formati nelle fasi iniziali e finali del processo di affinazione dell’acciaio al fine di verificare l’adeguatezza della capacità di stoccaggio degli stessi. Tale analisi deve essere eseguita con periodicità semestrale. Il Gestore deve presentare all’Autorità competente e all’Autorità di controllo, entro 12 mesi dall’emanazione del provvedimento di rinnovo dell’AIA, uno studio di fattibilità finalizzato a ottimizzare la gestione dei quantitativi di gas di acciaieria prodotti durante le fasi del processo di affinazione dell’acciaio, al fine di ridurre l’invio in torcia di tali gas, indicando i parametri utili a quantificare, in percentuale, le riduzioni. Inoltre, con riferimento alle reti di distribuzione dei gas siderurgici prodotti in stabilimento, il suddetto studio deve prevedere migliorie nella veicolazione ed accumulo (migliore sistema di canalizzazione e polmonazione, necessario a contenere i gas siderurgici) (prescrizione n. 11).
- Con riferimento ai serbatoi contenenti sostanze pericolose per l’ambiente, si prescrive al Gestore la trasmissione, entro 12 mesi dall’emanazione del provvedimento di rinnovo dell’AIA, all’Autorità competente e all’Autorità di controllo, di un piano per l’installazione, laddove non già presenti, di:
 - a) doppi fondi o di una tecnica dimostrata equivalente, prevendo anche l’adozione di sistemi continui di rilevazione delle perdite (visivi o strumentali – manuali od automatici);
 - b) bacini di contenimento dei serbatoi con una capacità di contenimento dei potenziali sversamenti adeguata a quella autorizzata dei serbatoi che vi insistono e dimensionata secondo le regole tecniche di progettazione. Nel caso in cui più serbatoi siano perimetrati dallo stesso bacino di contenimento, la capacità volumetrica dello stesso non dovrà essere inferiore al volume del serbatoio più grande, nel rispetto della normativa vigente (prescrizione n. 31).
- Si prescrive al Gestore di presentare all’Autorità competente e all’Autorità di controllo, entro 6 mesi dall’emanazione del provvedimento di rinnovo dell’AIA, uno studio di fattibilità per l’implementazione di una rete di monitoraggio degli odori mediante posizionamento di nasi elettronici opportunamente addestrati (prescrizione n. 58).
- Con riferimento a tutte le torce sopra indicate, il Gestore deve garantire la misura in continuo della temperatura di combustione, garantendo una temperatura minima di combustione di 800 °C. A tal fine si prescrive al Gestore di presentare all’Autorità

competente e all'Autorità di controllo, entro 6 mesi dall'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'AIA, uno studio di fattibilità per il monitoraggio in continuo della temperatura di combustione (prescrizione n. 66, lettera c).

- Con riferimento alle emissioni di Azoto ammoniacale e Azoto nitroso allo scarico parziale 76AI, si prescrive al Gestore di presentare all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, entro 6 mesi dall'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'AIA, uno studio di fattibilità volto ad individuare le misure tecnico-gestionali che consentano di garantire, entro i successivi 6 mesi, livelli emissivi in linea con i valori limite riferiti allo scarico in acque superficiali indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (prescrizione n. 82).
- Al fine di disporre di un quadro organico e aggiornato di tutti gli scarichi dell'installazione, si prescrive al Gestore di trasmettere all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, entro 2 mesi dall'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'AIA, una descrizione dettagliata di tutti gli scarichi parziali (inclusi quelli di raffreddamento) e finali e degli impianti di trattamento. Tale documentazione sarà oggetto di valutazione da parte dell'Autorità competente (prescrizione n. 92).
- Si prescrive all'Azienda di presentare all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, entro 18 mesi dall'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'AIA, uno studio di fattibilità teso a valutare il convogliamento delle emissioni diffuse ad oggi non convogliate, connesse alla fase di trasferimento del coke dal punto di sfornamento al punto di spegnimento, nonché dalla torre di spegnimento al punto di scarico sul nastro. Ciò al fine di intercettare le emissioni non completamente aspirate nella fase di sfornamento ovvero nel caso di non completa distillazione del coke in seguito ad anomalie nella fase di distillazione dello stesso. Inoltre, la captazione e il convogliamento di dette emissioni dovrà essere accompagnata da idoneo sistema di abbattimento volto a garantire il rispetto dei limiti per i parametri già prescritti per la fase di sfornamento (prescrizione n. 106).
- Ai fini di perseguire un progressivo e continuo miglioramento delle prestazioni emissive connesse all'utilizzo dei gas siderurgici, si prescrive il raggiungimento, entro 5 anni dall'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'AIA, di un tenore di H₂S corrispondente alle migliori prestazioni della BAT n. 48 di cui alla decisione 2012/135/UE (BATC produzione acciaio). Pertanto, per traguardare quanto sopra, il Gestore deve trasmettere all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, entro 24 mesi dall'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'AIA, il progetto di adeguamento corredato di cronoprogramma di dettaglio (prescrizione n. 124).
- Si prescrive al Gestore di presentare all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, entro 6 mesi dall'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'AIA, la documentazione progettuale per la realizzazione dello stadio di debenzolaggio del gas

di cokeria, corredata di cronoprogramma di dettaglio delle attività previste (prescrizione n. 128).

- Dopo 18 mesi dall'emanazione del provvedimento di rinnovo AIA, le emissioni di NO_x ai camini E134, E135, E137 devono rispettare il valore limite pari a 100 mg/Nm³ come media giornaliera anche nelle condizioni di esercizio di marcia irregolare di cui alla prescrizione precedente.

A tal fine, si prescrive al Gestore di presentare all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, entro 9 mesi dall'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'AIA, la documentazione progettuale dell'intervento individuato, comprensiva del cronoprogramma di dettaglio delle attività previste (prescrizione n. 158).

- Si prescrive al Gestore di trasmettere all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, entro 12 mesi dalla messa in esercizio dell'impianto, i dati disponibili del monitoraggio in discontinuo delle emissioni unitamente ad una proposta per una possibile riduzione dei valori limite di emissione prescritti. Tale documentazione sarà oggetto di valutazione da parte dell'Autorità competente per la ridefinizione dei limiti emissivi (prescrizione n. 170).

- Con riferimento agli interventi TN-2 su TNA/2 (impianto in esercizio), TN-3 su TNA/1 (impianto fermo) e LF-2 su impianto rigenerazione di acido cloridrico della laminazione a freddo (impianti fermi) previsti per l'adeguamento alle BATC FMP, nell'ottica di miglioramento continuo delle prestazioni, si prescrive al Gestore di presentare, entro 12 mesi dall'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'AIA, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo:

- a) uno studio che riporti le possibili misure atte a conseguire ulteriori riduzioni delle emissioni di NO_x dai forni di TNA/1 e TNA/2, raggiungendo livelli emissivi più vicini all'estremo inferiore dell'intervallo BAT. Ciò anche con riferimento ai livelli prestazionali indicativi previsti dalle BATC FMP per le emissioni di CO;
- b) uno studio sulle possibili misure atte a conseguire ulteriori riduzioni delle emissioni di NO_x, polveri, HCl e SO₂ dall'impianto di Rigenerazione acido cloridrico al fine di garantire livelli emissivi più vicini all'estremo inferiore dell'intervallo BAT (prescrizione n. 194).

- Con riferimento alle emissioni di Ni e Pb ai camini relativi a TN-1, PL-1 e PL-2, si prescrive al Gestore di effettuare una campagna di monitoraggio della durata di 6 mesi a partire dalla messa in esercizio dei sistemi di cui agli interventi TN-1, PL-1 e PL-2. I risultati di tale campagna devono essere trasmessi all'Autorità competente e all'Autorità di controllo per le relative valutazioni e per la eventuale definizione dei valori limite in conformità alle BATC FMP.

Inoltre, per i camini ETn-1s ed ETn-1f, insieme ai risultati della campagna di monitoraggio delle emissioni di Ni e Pb, il Gestore deve trasmettere anche gli esiti del

monitoraggio delle polveri, sulla base dei quali l'Autorità Competente e l'Autorità di controllo potranno effettuare ulteriori valutazioni in merito alla frequenza di monitoraggio (prescrizione n. 208).

- Si prescrive al Gestore di presentare all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, 12 mesi prima del riavvio degli impianti, uno studio contenente un aggiornamento sui livelli emissivi connessi al ciclo di produzione Tubi e sulle portate medie annue di tutti i camini e le eventuali misure proposte atte a conseguire una riduzione degli stessi (prescrizione n. 231).
- Si prescrive al Gestore di presentare, 12 mesi dopo il riavvio degli impianti attualmente fermi, una relazione contenente un aggiornamento dei livelli emissivi connessi alle attività associate alle principali. Tale documentazione deve essere trasmessa all'Autorità competente e all'Autorità di controllo (prescrizione n. 237).
- Si prescrive al Gestore di presentare all'Autorità competente, entro 12 mesi dall'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'AIA, uno studio di fattibilità per la chiusura dell'impianto di disidratazione fanghi di laminazione (Area 12) e per il convogliamento e trattamento delle relative emissioni, comprensivo della documentazione progettuale dell'intervento individuato e del relativo cronoprogramma di dettaglio delle attività previste (prescrizione n. 337).
- Si prescrive al Gestore di presentare all'Autorità competente, entro 12 mesi dall'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'AIA, uno studio di fattibilità per il convogliamento e trattamento delle emissioni generate dall'impianto di disidratazione fanghi CCO 2-3, comprensivo della documentazione progettuale dell'intervento individuato e del relativo cronoprogramma di dettaglio delle attività previste (prescrizione n. 338).
- Si prescrive al Gestore di trasmettere almeno 6 mesi prima della messa in esercizio dell'impianto, una descrizione dettagliata delle operazioni relative all'attività di recupero R12 di rifiuti con codice EER 170904. Tale documentazione deve essere trasmessa all'Autorità competente e all'Autorità di controllo (prescrizione n. 363).
- Si prescrive al Gestore di trasmettere all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, entro 2 mesi dall'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'AIA, il censimento e la descrizione dettagliata dei punti di emissione convogliata, degli sfiati e delle sorgenti di emissioni diffuse/fuggitive. Tale documentazione sarà oggetto di valutazione da parte dell'Autorità competente per l'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione (prescrizione n. 418).
- Anche in considerazione dello stato di emergenza idrica del territorio, il Gestore deve trasmettere all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, entro 12 mesi dall'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'AIA, uno studio di fattibilità

finalizzato a ridurre i prelievi di almeno il 20% entro 3 anni dall'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'AIA e del 50% entro i successivi 5 anni mediante il riuso delle acque usate nel ciclo produttivo e attraverso il riutilizzo delle acque degli impianti di trattamento reflui civili presenti nell'area, in conformità a quanto previsto dal Piano di tutela delle Acque della Regione Puglia di cui alla Delibera di Consiglio Regionale n. 154 del 23 maggio 2023, compatibilmente con la fornitura qualitativa conforme alle esigenze di utilizzo. In particolare, lo studio deve prevedere una graduale sostituzione del prelievo delle acque dai bacini Tara e Sinni.

La riduzione dei prelievi attraverso il riutilizzo delle acque degli impianti di trattamento reflui civili presenti nell'area è subordinata alla istituzione di uno specifico tavolo tecnico coordinato dagli Enti locali interessati (prescrizione n. 424).

- Si prescrive al Gestore di presentare all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, entro 2 mesi dall'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'AIA, lo studio di fattibilità di un intervento per la gestione delle condense GAS COK e GAS OLG, corredato da un cronoprogramma dettagliato di tutte le attività previste (prescrizione n. 436).
- Al fine di ridurre quanto più possibile la percentuale di acque scaricate e quindi il relativo effetto ambientale sul corpo idrico recettore, si prescrive al Gestore di individuare le misure previste per massimizzare il riutilizzo delle acque in uscita dagli impianti di trattamento. Tali misure devono essere presentate all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, entro 6 mesi dall'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'AIA, per gli impianti di trattamento già in esercizio. Per i restanti impianti la presentazione delle misure di riutilizzo deve avvenire 12 mesi dopo la messa in esercizio degli stessi (prescrizione n. 443).

Articolo 3

(Prescrizioni relative alla prevenzione dei pericoli di incidenti rilevanti)

1. Ai sensi dell'art. 29-*sexies*, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le prescrizioni derivanti dai procedimenti conclusi ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 4

(Altre prescrizioni)

1. Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Il Gestore provvede alla georeferenziazione informatica dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche e nel rispetto delle tempistiche che saranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.

3. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001.

Articolo 5 **(Monitoraggio, vigilanza e controllo)**

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5, il Gestore avvia il sistema di monitoraggio e controllo prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e la piena attuazione dello stesso. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli in esso previsti.

2. ISPRA definisce, sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo e garantisce il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.

3. Ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ISPRA, oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e controllo, verifica il rispetto delle prescrizioni previste nel parere istruttorio conclusivo e ne riferisce gli esiti all'autorità competente con cadenza almeno annuale.

4. Per l'adempimento di quanto stabilito ai commi 1 e 2, ISPRA, nel corso della durata dell'autorizzazione, concorda con il Gestore ed attua adeguamenti al piano di monitoraggio e controllo onde consentirne una maggiore rispondenza alle prescrizioni del parere istruttorio conclusivo, al piano di ispezione regionale definito ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ad eventuali specificità dell'installazione.

5. Ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche relative all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare, il Gestore garantisce l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.

6. Ai sensi dell'art. 29-*undecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informa immediatamente il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ISPRA, adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, che sono altresì comunicate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

7. Il Gestore trasmette gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Articolo 6 ***(Durata e aggiornamento dell'autorizzazione)***

1. La presente autorizzazione ha la durata di dodici anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al successivo articolo 9, comma 5, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dal PIC.

2. La domanda di riesame con valenza di rinnovo della presente autorizzazione è presentata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica almeno sei mesi prima del termine di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame. In caso di richiesta di riesame da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Gestore presenta, entro i tempi e le modalità ivi stabiliti, la documentazione necessaria.

4. Il Gestore comunica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni modifica progettata all'installazione prima della sua realizzazione. Le modifiche includono anche la variazione di utilizzo di materie prime e delle modalità di gestione e di controllo.

Articolo 7 ***(Tariffe)***

1. Il Gestore è tenuto al versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel decreto 6 marzo 2017 n. 58.

Articolo 8 ***(Autorizzazioni sostituite)***

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'installazione, le autorizzazioni di cui all'Allegato IX alla Parte seconda del medesimo decreto legislativo.

2. Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'installazione.

3. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare e mantenere per il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fideiussioni, eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.

Articolo 9 **(Disposizioni finali)**

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al successivo comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.

2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'installazione.

3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di autorizzazione integrata ambientale rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'installazione.

4. Il presente provvedimento è trasmesso in copia ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in A.S. e notificato al Ministero delle imprese e del made in *Italy*, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Puglia, alla Provincia di Taranto, al Comune di Taranto, al Comune di Statte e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente provvedimento è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

5. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13, e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 70, Roma e sul sito istituzionale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

6. A norma dell'articolo 29-*quattordices*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 9, comma 5.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianluigi Nocco